Open access: analisi e riflessioni sulle disposizioni vigenti in materia di diritto d'autore

Rosaria Deluca

Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione "A. Faedo", CNR Pisa

1 Introduzione

Il mondo dell'editoria elettronica è costituito da un'ampia gamma di iniziative che vanno dagli archivi ad accesso aperto ad attività che possono essere equiparate a tutti gli effetti ad iniziative "editoriali" vere e proprie (in termini di controllo qualità dei contenuti, impostazione editoriale, distribuzione, persino finalità commerciali). Università, Dipartimenti, Facoltà, Enti di Ricerca, Sistema Bibliotecario sono parte attiva di queste iniziative a volte con strumenti più tradizionali, altre con iniziative di cosiddetta "editoria elettronica" (Digital Library, raccolte di preprint, postprint...). Le modalità organizzative sono diverse in funzione della natura e della finalità del soggetto che le attua.

Ci possono però essere una serie di indicazioni che caratterizzano le iniziative e ne danno una connotazione utile per inquadrarle anche dal punto di vista giuridico.

Rapporto autore – "editore"/"fornitore di servizi":

- trasferimento dei diritti a chi pubblica (Licenza);
- semplice repository in cui è l'autore a licenziare agli utenti la propria Opera; questa ipotesi si
 accompagna spesso a diversi livelli di controllo dell'istituzione sul contenuto: vaglio o meno
 delle opere da parte di un comitato scientifico, presenza o meno di un responsabile scientifico,
 deposito legale;
- accesso: libero o condizionato (categorie di soggetti / utenti paganti)

Diritti concessi agli utenti sulle opere:

- accesso temporaneo (no copie);
- accesso a tempo indeterminato (possibilità di riprodurre in qualunque modo l'Opera)
- fini non commerciali;
- qualsiasi finalità anche commerciale;
- referaggio e riconoscimento ai fini di valutazione titoli e attività accademica;
- registrazione testata;
- deposito legale;

Anche nell'ambito dei soli archivi istituzionali, netta è la distinzione tra archivi proprietari (strutturati secondo specifiche tecniche, metadati di classificazione e protocolli di comunicazione non standard) e gli open archives, i cui metadati e protocolli sono conformi all'OAI (Open Archives Iniziative). In questo lavoro sono trattati in particolare gli open archives, individuati secondo le caratteristiche sopra descritte.

2 Gli Open Archives

2.1 Le origini storiche

Uno degli obiettivi primari della ricerca scientifica dovrebbe essere la libera diffusione del sapere. In tale contesto si colloca il movimento open source (termine inglese che significa codice sorgente aperto per il software) che ha assunto rapidamente un importante rilievo filosofico, consistendo in una nuova concezione della vita, aperta e refrattaria ad ogni forma di oscurantismo che si propone di superare mediante la condivisione della conoscenza.

Accanto alla filosofia dell'open source, a cui si è ispirato il movimento open content (disponibilità e utilizzabilità dei contenuti editoriali quali testi, immagini, musica), si possono individuare altri fattori che rappresentano una garanzia a sostegno della diffusione della comunicazione scientifica, quali ad esempio: la digitalizzazione delle opere, Internet come mezzo di semplice condivisione dei contenuti e open access (contrapposto all'automaticità della protezione d'autore delle opere dell'ingegno di carattere creativo).

Alcuni eventi che hanno favorito l'avvento di archivi istituzionali digitali ad accesso libero ed iniziative di editoria elettronica di carattere istituzionale sono:

- Budapest Open Access Initiative del 2002;
- Dichiarazione di Berlino sull'Open Access del 22 ottobre 2003;
- Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004;
- Direttiva sulla public sector information 2003/98;
- Decreto legislativo 36/2006 sulla condivisione dell'informazione pubblica;

Con la Open Access Iniziative di Budapest è stata data la definizione di Open Access intesa come accesso aperto alla letteratura scientifica, ovvero "free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribuite, print, search, or link to the full texts of these articles...or use them for any other lawful purpose, without financial, legal or technical barriers"

Nella dichiarazione di Berlino "Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities" del 22 ottobre 2003 si individuano quali possono essere i "contributi ad accesso aperto" pubblicazioni risultati originali della ricerca dati grezzi metadati, fonti, rappresentazioni digitali grafiche e immagini, materiali multimediali scientifici.

Le condizioni perché tali contributi siano qualificabili "ad accesso aperto" sono che l'autore o l'avente causa dei diritti sul materiale concedono a tutti gli utilizzatori il diritto di accesso gratuito, irrevocabile ed universale e l'autorizzazione a riprodurlo, utilizzarlo, distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e a produrre e distribuire lavori da esso derivati in ogni formato digitale per ogni scopo responsabile, salva la paternità, nonché il diritto di riprodurne una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale.

Una versione completa del contributo e di tutti i materiali che lo corredano, inclusa una copia dell'autorizzazione come sopra indicato, in un formato elettronico secondo uno standard appropriato, è depositata (e dunque pubblicata) in almeno un archivio in linea che impieghi standard tecnici adeguati (come le definizioni degli Open Archives) e che sia supportato e mantenuto da un'istituzione accademica, una società scientifica, un'agenzia governativa o ogni altra organizzazione riconosciuta che persegua gli obiettivi dell'accesso aperto, della distribuzione illimitata, dell'interoperabilità e dell'archiviazione a lungo termine.

A questo punto è utile ricordare che si fa riferimento all'open access intendendo non solo accessibilità dei contenuti, ma interoperabilità (e dunque conformità agli standard e alle specifiche tecniche condivise dalla comunità: es. protocollo OAI-PMH); dunque l'aggettivo *open* è inteso non solo come aperto ma anche come interoperabile.

Un altro punto importante è che l'accesso è aperto in uscita e non in entrata: ciò non è incompatibile con criteri di pubblicazione e valutazione scientifico-qualitativa da parte dell'ente.

In Italia nella Dichiarazione di Messina 75 atenei italiani hanno dichiarato di aderire alla Dichiarazione di Berlino e si sono impegnati a promuovere le pubblicazioni ad accesso aperto nell'Università italiana. Un dato importante emerso in tale contesto è che gli Open Archives possono giocare un ruolo molto importante ai fini della conservazione delle opere.

2.2 Le problematiche del diritto d'autore

Nella gestione di iniziative di "open archives" è indispensabile una corretta disciplina della proprietà intellettuale, supportata prima ancora da una strategia e una politica di indirizzo chiara, ben spiegata ad autori e utenti: submission policies, identificazione delle condizioni di accesso ai materiali da parte degli utenti, disciplina del copyright. Qualsiasi iniziativa "editoriale" implica la gestione dei relativi diritti sulle opere.

In Italia la legge di riferimento per il diritto d'autore è la legge n. 633/1941, a cui sono state apportate successive modifiche ed emendamenti (non c'è un testo unico come il Codice della proprietà industriale per brevetti, marchi e modelli).

Il vero contesto di riferimento è però quello comunitario e, prima ancora, mondiale (Convenzione di Berna del 1886, TRIPS del 1994, Convenzioni WIPO).

Occorre fare una distinzione tra "opere dell'ingegno di carattere creativo" protette dal diritto d'autore e invenzioni brevettabili tutelate dal Codice della proprietà industriale. I presupposti sono completamente differenti

Spesso gli articoli scientifici, di per sé tutelati dal diritto d'autore, possono incorporare descrizioni di possibili invenzioni brevettabili. E' dunque opportuno prestare molta cura nel valutare il contenuto delle pubblicazioni nelle scienze dove possono esistere invenzioni brevettabili.

2.3 Diritti dell'autore

Per aiutarci a comprendere meglio l'argomento che stiamo trattando è importante chiarire una serie di quesiti fondamentali e precisamente:

- Quando sorgono i diritti sull'Opera e a chi spettano i diritti sull'Opera?
- Quali diritti spettano all'autore?
- Ci sono eventuali formalità da adempiere?
- Cosa accade per le opere create da più autori?

In primo luogo deve risultare chiaro che all'autore spettano i diritti Morali e patrimoniali:

- I diritti morali sono inalienabili, non cedibili, imprescrittibili;
- I diritti patrimoniali sono cedibili a terzi e limitati nel tempo;
- I diritti patrimoniali sono indipendenti tra loro (art. 19 LDA).

E' per questo che, ad esempio, anche se un'Opera viene acquistata non è possibile riprodurla: con la vendita della copia dell'Opera l'editore esercita il diritto di distribuzione e non cede quello di riproduzione.

Le fotocopie degli articoli entro il 15% del volume sono soggette al compenso previsto dalla LDA (accordo tra CRUI e SIAE).

Per le opere in formato digitale è la direttiva su diritto d'autore nella società dell'informazione (2001/29/CE) ad avere individuato la disciplina fondamentale del diritto di riproduzione (anche digitale), del diritto di distribuzione e del diritto di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici ed anche con modalità tali che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Poi vi sono tutti i diritti tradizionalmente esistenti in capo all'autore dell'Opera. In sintesi, per le opere letterarie, quelli più rilevanti sono: la duplicazione, la pubblicazione per le stampe, la distribuzione, anche a fini commerciali, l'esecuzione, la recitazione, la comunicazione al pubblico, la rielaborazione, la trascrizione, l'adattamento, la traduzione.

2.4 Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore

Premesso che il diritto d'autore Opera un bilanciamento tra interesse dell'autore e interesse della collettività, le eccezioni ai diritti che spettano all'autore sono quelle previste in favore delle biblioteche, quelle previste a fini di critica, discussione, insegnamento. ecc. (Artt. 65 e segg. LDA).

Esaminiamo il caso della riproduzione a fini di conservazione: la normativa comunitaria (Direttiva 2001/29, art. 5.2 lett. c) stabilisce che:

"Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

...c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto."

Per la normativa italiana (Art. 68, comma 2, LDA) invece:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto."

E' in forza di questa eccezione che le biblioteche e gli archivi possono effettuare copie a fini conservativi (facendo rientrare tale finalità nella dizione "per i propri servizi"). Pare dunque di potere dedurre che l'eccezione alla riproduzione in Italia valga soltanto per la fotocopia analogica di opere a stampa, invece, in Italia, oggi non paiono essere legittime copie digitali di opere a fini conservativi.

La comunità europea ha inoltre rilasciato alcune raccomandazioni ("COMMISSION RECOMMENDATION" del 24 agosto 2006) sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale (2006/585/EC):

La Commissione raccomanda agli Stati... "di prevedere nei loro ordinamenti nazionali disposizioni che consentano alle istituzioni pubbliche la riproduzione di più copie e la

migrazione del materiale culturale a fini di conservazione, nel pieno rispetto della legislazione comunitaria e internazionale sui diritti di proprietà intellettuale".

2.5 L'Opera su commissione

Come è già stato detto, se per le invenzioni il Codice della proprietà industriale prevede una specifica disciplina, nulla invece è previsto in proposito nella legge sul diritto d'autore. Pertanto va fatto riferimento ai principi generali del diritto. Si tende comunque a fare una distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo.

Nel caso di rapporto di lavoro autonomo, in assenza di esplicite pattuizioni contrattuali, si ritiene che spettino al committente soltanto i diritti che sono espressamente previsti in forza del contratto, o quelli che risultano necessari per l'oggetto e lo scopo del contratto, pur senza essere espressamente previsti.

Nel caso invece di rapporto di lavoro subordinato, i diritti spettano al datore di lavoro se i dipendenti creano l'Opera nell'esecuzione dell'attività per la quale sono stati assunti (interpretazione analogica artt. 12 bis e 12 ter LDA).

Nella realtà italiana l'Istituzione (es: Università) normalmente non si riserva la titolarità della produzione scientifica e i docenti sono *de facto* proprietari dei diritti sulla loro produzione scientifica. Diversamente in USA i diritti sulla produzione intellettuale di professori e ricercatori hanno rilievo economico e i contratti disciplinano la spettanza tra costoro e l'Istituzione dei diritti sui lavori scientifici.

Il Suggerimento pratico per open archives è pertanto quello di regolare esplicitamente con un accordo contrattuale tra l'Istituzione e l'autore, la disciplina delle opere realizzate dai propri ricercatori.

2.6 Il contratto di edizione tradizionale e il contratto di "editoria elettronica"

I diritti economici possono essere oggetto di trasferimento, al contrario di quelli morali:

"I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo" (Art. 107 LDA)

"La cessione di uno o più esemplari dell'Opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione, regolati da questa legge" (Art. 109 LDA)

Sulla base dell'assunto per cui la parte debole tra l'autore e l'editore (o comunque chi acquista i diritti d'autore) è il primo, la LDA prevede una serie di norme imperative (come tali inderogabili dalle parti) per tutelare l'autore:

Abbiamo visto che la caratteristica peculiare è l'*indipendenza* delle varie facoltà di utilizzazione economica. Tale principio è sancito dall'art. 119 LDA ed è ribadito per i contratti di edizione con una previsione che si ritiene abbia portata generale:

"...L'alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo, nella stessa categoria di facoltà esclusive..." (Art. 119 LDA)

Principi previsti per il contratto di edizione applicabili alle Opere future sono l'articolo 107 LDA per i trasferimenti in tutti i modi e forme previsti dalla legge e per la possibilità di avere contratti tipici (es. edizione) e contratti atipici (es. Licenza), l'articolo 110 che prevede l'obbligo della forma scritta "abprobationem" per cui "La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto" e l'articolo 119 che cita:

"...Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata..."

2.7 Il contratto di edizione per le stampe

Gli Artt. 118 e seguenti LDA definiscono il contratto di edizione per le stampe come"...Il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'Opera dell'ingegno..."

Si tratta di un contratto tipico disciplinato dagli artt. 118-135 LDA e dalle norme generali sui contratti in cui l'autore concede all'editore il diritto di pubblicazione dell'Opera per le stampe; l'editore si obbliga a stampare, commercializzare e ricompensare l'autore.

Una precisazione a questo punto deve essere fatta per le opere collettive (es. riviste, giornali, enciclopedie): gli artt. 3 e 38 LDA stabiliscono che l'Opera collettiva è protetta come Opera in sé, indipendentemente dalla tutela delle opere o parti di opere che la compongono (es. singoli articoli e singoli contributi).

I diritti patrimoniali e morali dei singoli autori rimangono in capo ad essi, anche dopo l'inserimento nell'Opera collettiva. Inoltre, salvo patto contrario, l'autore di un articolo di rivista o giornale ha diritto di riprodurlo in altre riviste e giornali (art. 42 LDA).

Tali diritti degli autori sono però solitamente esclusi (o comunque fortemente limitati) nei contratti autore/editore.

In generale dunque, nel contratto di edizione l'oggetto è l'Opera dell'ingegno, estrinsecata, riproducibile su un supporto fisico idoneo a essere trasformato in un prodotto librario.

Per le stampe in particolare il contratto di edizione riguarda esclusivamente la diffusione a mezzo di supporto cartaceo stampato.

Infine i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel campo dell'edizione sono:

- riproduzione
- *pubblicazione*, che deve avvenire a cura e spese dell'editore: in caso contrario è appalto (prestazione d'Opera di stampa) e non c'è trasmissione dei diritti allo stampatore
- *commercializzazione e offerta in vendita* (che è anche obbligo a carico dell'editore nel contratto di edizione)
- *eventuali diritti accessori* che devono essere espressamente indicati (es. diritto di adattamento cinematografico)

2.8 Obblighi dell'autore

Secondo la normativa vigente l'autore è obbligato a consegnare l'Opera alle condizioni stabilite dal contratto e in una forma che non ne renda troppo onerosa la stampa (art. 125 LDA). L'autore deve inoltre garantire all'editore il diritto al pacifico godimento dei diritti ceduti (cosiddetta garanzia contro l'evizione).

Il diritto di modificare ed elaborare l'Opera rimane (salvo patto contrario) in capo all'autore (art. 18 LDA), che comunque ha il diritto di "introdurre nell'Opera tutte le modificazioni che crede purché non ne alterino il carattere e la destinazione, fino a che l'Opera non sia stata pubblicata per la stampa, salvo a sopportare le maggiori spese derivanti dalla modificazione" (art. 129 LDA).

2.9 Obblighi per l'editore

Per l'editore gli obblighi previsti dalla normativa sono i seguenti:

- l'obbligo di riprodurre, stampare e porre in vendita l'Opera secondo le buone norme di tecnica editoriale (art. 126 LDA);
- curare la distribuzione nel miglior modo possibile (l' autore però non può sindacare la scelta o il numero di punti vendita);
- pagare il corrispettivo all'autore (forfettario o a percentuale).

Sono previste anche una serie di obbligazioni accessorie (avvisare l'autore delle nuove edizioni, interpellare l'autore per le modifiche per le nuove edizioni, comunicare il prezzo di copertina all'autore, interpellare l'autore per l'acquisto degli esemplari invenduti, contrassegnare gli esemplari dell'Opera).

Il termine di pubblicazione stabilito dalle parti non può essere superiore a 2 anni dalla consegna definitiva dell'Opera, pena la nullità della clausola. La pubblicazione non può essere imposta coattivamente perché è un obbligazione di natura fiduciaria. Nel caso non sia rispettato il termine per la pubblicazione, l'autore può risolvere il contratto e chiedere i danni.

Si distinguono due tipologie del contratto di edizione:

- quello per edizione in cui non c'è un termine ma il numero di edizioni e la tiratura
- quello a termine in cui si prevede una durata e il numero di esemplari per edizione (con ristampe libere)

In ogni caso la durata massima del contratto non può essere maggiore di 20 anni.

Infine il contratto di edizione per opere da creare (art. 120 LDA) è equiparabile ad contratto avente ad oggetto una cosa futura. La durata prevista per questo contratto non può essere superiore a 10 anni.

Inoltre secondo l'art. 120 LDA:

- "...Se il contratto ha per oggetto opere che non sono state ancora create si devono osservare le norme seguenti:
- 1) è nullo il contratto che abbia per oggetto tutte le opere o categorie di opere che l'autore possa creare, senza limite di tempo;
- 2) senza pregiudizio delle norme regolanti i contratti di lavoro o di impiego, i contratti concernenti l'alienazione dei diritti esclusivi di autore per opere da crearsi non possono avere una durata superiore ai dieci anni;
- 3) se fu determinata l'Opera da creare, ma non fu diffuso il termine nel quale l'Opera deve essere consegnata, l'editore ha sempre il diritto di ricorrere all'Autorità giudiziaria per la fissazione di un termine. Se il termine fu fissato, l'Autorità Giudiziaria ha facoltà di prorogarlo".

E' importante sottolineare che quando si parla di opere da creare l'editore non può sindacare la bontà e la qualità dell'Opera. L'editore può invece sindacare il contenuto dell'Opera e i criteri di redazione stabiliti nel contratto; è valida la clausola che impegna l'autore a consegnare un'Opera chiara e completa: l'editore non può essere obbligato a stampare un'opera incompleta.

La consegna del manoscritto, delle bozze originali non corrispondono a un "via libera" per la pubblicazione da parte dell'autore: è necessaria l'autorizzazione alla stampa da parte dell'autore.

Riguardo alle formalità previste per la stipula del contratto di edizione è bene fare una precisazione: prima della LDA n. 633/1941 era vincolante alla validità del contratto la forma scritta (cosiddetta *ad substantiam*). Ora vale il principio generale di cui all'art. 1376 c.c. secondo cui è sufficiente il consenso delle parti legittimamente manifestato; la forma scritta è comunque prevista (art 110 LDA) per poter essere utilizzata in caso di controversie (*ad probationem*).

La Registrazione del contratto (art. 104 LDA) non ha effetto costitutivo, ma di "pubblicità notizia" e costituisce prova presunta sulla paternità dell'Opera in caso di conflitto tra più contendenti (prior in tempore potior in iure). E' comunque sufficiente il deposito del contratto presso un archivio notarile affinché rimanga traccia della data di registrazione.

2.10 Il contratto di editoria elettronica

Il contratto di editoria elettronica rappresenta una sorta di contraddizione in termini dal punto di vista giuridico, l'edizione secondo la LDA è soltanto cartacea. Si tratta dunque di un contratto atipico, di cessione, Licenza e trasferimento dei diritti di comunicazione, distribuzione e diffusione in forma digitale.

In realtà per gli open archives, oltre all'attività dell'ente con cui l'autore ha stipulato il contratto, abbiamo la concessione di una Licenza d'uso dell'Opera agli utenti direttamente da parte dell'autore.

Questo non esiste nel rapporto di edizione tradizionale tra autore ed editore: qui l'utente acquista una copia, un esemplare dell'Opera ma nessuna Licenza. Occorre quindi distinguere il caso in cui ci si trovi in presenza di un semplice diritto di accesso e consultazione delle risorse, da quello in cui sia consentito effettuare copie digitali. Nelle iniziative Open Archives le limitazioni in questo senso nei confronti degli utenti non devono sussistere.

La limitazione può sussistere sulla banca dati nel suo complesso: è possibile riprodurre digitalmente, stampare la singola risorsa, o un insieme di risorse, ma ci possono essere (implicite o esplicite) limitazioni in ordine alla totalità o ad una parte sostanziale della banca dati nel suo insieme.

3 Il sistema degli Open Archives

Pur non esistendo definizioni normative di open archives, open access e archivi aperti, le dichiarazioni di Berlino e di Budapest, di cui sopra, offrono una nozione non giuridica ma socialmente condivisa degli open archives.

Si fa riferimento ad iniziative in cui vengono create piattaforme per ospitare gratuitamente articoli e pubblicazioni, cui possono gratuitamente avere accesso gli utenti, e i cui costi sono sostenuti da chi gestisce e realizza la piattaforma (Università ed altri enti che partecipano all'iniziativa) oppure dagli autori stessi, eliminando quelli a carico degli utenti.

Sulla scorta di quanto indicato dalla Budapest Open Access Iniziative, le iniziative per favorire l'accesso aperto possono essere generalmente distinte in due categorie: Open Access Journals (pubblicazione di riviste elettroniche ad accesso aperto) e Open Access Self Archiving (auto-archiviazione in archivi ad accesso aperto).

Alcuni studiosi, tra cui Jean Claude Guédon, sostengono che si tratta di una distinzione artificiosa. In effetti, possono esserci sfumature e diverse tipologie di iniziative a cavallo tra l'una e l'altra: ad esempio la gestione di archivi in cui l'intervento (di verifica, di controllo) da parte dell'ente è maggiormente pregnante. Anche dal punto di vista giuridico il coinvolgimento e la responsabilità dell'ente sono diversi a seconda delle diverse esperienze.

Solitamente in queste iniziative l'autore mantiene il diritto d'autore sulla propria pubblicazione e l'Istituzione offre soltanto "ospitalità" sulla piattaforma: è l'autore che esercita i propri diritti mettendo a disposizione il materiale sull'archivio, mentre l'intermediazione delle Istituzioni è soltanto tecnica; la Licenza è tra autore e utente direttamente, "saltando" l'intermediario.

Nelle ipotesi in cui l'Istituzione, attraverso direttori e coordinatori dell'archivio, assume un ruolo più pregnante, si può parlare di opere collettive in cui confluiscono i contributi dei singoli autori (disciplina artt. 3 e 38 e segg. LDA).

3.1 Il Ruolo giuridico dell'Istituzione: riflessioni

Certamente l'Istituzione può essere considerata come soggetto costitutore della banca dati cui spettano i diritti ex art. 102 bis LDA. È in discussione la qualifica di editore in quanto l'ente non acquisisce diritti di edizione delle opere attraverso un contratto di edizione in senso stretto, ma mette a disposizione degli autori uno strumento informatico istituzionale. Vero è comunque che l'Istituzione è l'ente che organizza i mezzi e assume i costi per la pubblicazione elettronica e la distribuzione dell'Opera. Inoltre nelle esperienze maggiormente strutturate (open journals) l'Istituzione oltre agli oneri organizzativi e finanziari assicura un coordinamento scientifico tramite un direttore e un responsabile della pubblicazione. Si tenga presente, inoltre, che il nostro ordinamento conosce e assimila la figura dell'editore in senso tradizionale proprio a quella del "responsabile della pubblicazione".

L''art. 3 legge n. 106/2004 su deposito obbligatorio stabilisce che l'editore, o comunque il responsabile della pubblicazione, possa essere sia una persona fisica sia giuridica.

Inoltre la nozione di "prodotto editoriale" include anche quello su supporto informatico, ai sensi della legge n. 62/2001 sull'editoria.

Oltre alle generali norme sulla responsabilità extracontrattuale, ricordiamo che la legge n. 47/1948 sulla stampa prevede che, in tema di Responsabilità civile, per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, insieme con gli autori del reato, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Dunque è bene precisare sempre i contenuti del contratto mediante apposite clausole.

Se consideriamo la qualificazione dell'ente istituzionale come fornitore di servizi della società dell'informazione ai sensi del d. lgs. n. 70/2003, art.16, possiamo rilevare che nella prestazione di un servizio il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta del destinatario, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; non appena l'ente viene a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, è obbligato ad agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso. Tali disposizioni non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

A questo punto possiamo dichiarare di aver acquisito la chiara consapevolezza che la qualificazione del ruolo dell'Istituzione dipenderà di volta in volta da quanto in concreto l'Ente entra nel merito dell'organizzazione, della struttura, del contenuto e della valutazione qualitativa della pubblicazione. Maggiore è il sindacato e la valutazione del merito della pubblicazione, maggiore è il coinvolgimento e il ruolo dell'Istituzione che non sarà di mero supporto tecnico all'autore, ma si sposta verso la figura, e le responsabilità, dell'editore.

Da considerare un ulteriore profilo, specie con riferimento alle riviste open access: quello della registrazione della testata telematica. L'art. 1 legge n. 62/2001 (nuove norme sull'editoria) include nella definizione di prodotto editoriale anche quei prodotti su supporto informatico destinati a diffondere informazioni presso il pubblico, ad essi sono applicabili le disposizioni sulla stampa di cui all'art. 2 della legge n. 47/1948.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 62/2001 il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata è sottoposto, altresì, agli obblighi di cui all'art. 5 della stessa legge n. 47/1948 (registrazione della testata presso il Tribunale).

Ma il successivo art.7 del d.lgs. 70/2003 prevede che la registrazione della testata editoriale telematica sia obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001 n. 62.

In ogni caso, in base all'art. 28 della legge n. 69/1963 il direttore responsabile delle riviste a carattere tecnico, professionale e scientifico può non essere un giornalista (ma deve comunque chiedere l'iscrizione al relativo albo speciale).

3.2 Archivi istituzionali Open Access e editoria tradizionale

In generale, va detto che le iniziative di pubblicazione negli archivi istituzionali aperti sono compatibili con la pubblicazione a mezzo stampa attraverso l'editoria tradizionale: si tratta di verificare le clausole dei contratti che vengono stipulati e prestare attenzione al tipo di diritti ceduti e ai limiti, in modo da potere procedere con entrambe le iniziative in modo parallelo e senza incorrere in illeciti e responsabilità nei confronti degli editori.

L'Istituzione obbliga l'autore a depositare tutte le pubblicazioni finanziate nell'archivio istituzionale; l'autore da parte sua impone all'editore di accettare il deposito di ogni lavoro pubblicato anche nell'archivio istituzionale (per i contributi dei singoli autori destinati a riviste e raccolte collettive basterebbe fare riferimento nei contratti di edizione alle norme di cui agli artt. 38 e segg. LDA e non derogarle).

Nell'editoria scientifica, gli autori di regola non guadagnano dalle royalties di pubblicazione, ma traggono beneficio in termini di immagine, conoscenza e crescita scientifica sulla base della reciproca conoscenza e diffusione (mediante lettura, referaggio e citazioni) dei loro lavori: qualunque ostacolo all'accesso ai lavori (es. norme che impediscono la diffusione o la riproduzione dell'Opera) influisce negativamente sugli autori.

Gli autori stipulando i contratti di edizione con le case editrici cedono i loro diritti sui materiali, spesso in blocco, impedendo la messa a disposizione on-line dei propri lavori.

La cessione indiscriminata dei diritti sulle opere agli editori rappresenta spesso un problema per le iniziative di open archives.

Prendiamo come esempio il progetto europeo SHERPA/RoMEO; RoMEO è un progetto europeo finanziato, per gli anni 2002-2003, dal Joint Information Systems Committee (JISC) con lo scopo di analizzare le politiche sul copyright dei vari editori commerciali in seguito alla questione dell'autoarchiviazione dei lavori di ricerca depositati negli archivi aperti della comunità di ricerca britannica. A RoMEO è seguito nel 2003 il progetto SHERPA (Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access) finanziato dallo stesso JISC con l'obiettivo di sostenere l'installazione, lo sviluppo e la promozione degli archivi istituzionali in Gran Bretagna. Tra le attività di SHERPA si colloca la gestione e l'aggiornamento del database, liberamente consultabile in Internet, che raccoglie le politiche editoriali adottate dai principali editori di ambito scientifico-accademico in materia di copyright e self-archiving. Questo database permette di identificare facilmente quali sono gli editori che consentono agli autori di mantenere la proprietà intellettuale dei propri lavori e di effettuare, di conseguenza, l'autoarchiviazione.

Come viene mostrato nelle figura seguente, il progetto classifica con i "bollini" gli editori in funzione del grado di "libertà" che lasciano agli autori per l'auto-archiviazione degli articoli pubblicati. Molti editori però non dichiarano la politica che seguono e soprattutto non specificano esplicitamente nei

contratti che consentono la pratica dell'autoarchiviazione. Gli autori pertanto dovrebbero assumere iniziative in questo senso, al momento della stipula del contratto, o chiedendo integrazioni o autorizzazioni successivamente.




Figura 1 - Progetto SHERPA/RoMEO

Un altro progetto interessante è SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) nato nel 1998 dall'alleanza di università, biblioteche di ricerca ed istituzioni e si muove su più fronti: da una parte diffonde e promuove il più possibile la conoscenza delle varie iniziative relative all'Open Access; dall'altra sostiene la nascita di riviste ad accesso libero o a basso costo che si pongono come alternativa a quelle prodotte dagli editori commerciali. SPARC ha pubblicato varie guide allo scopo di rendere la sua azione più efficace.

Nel 2002, dall'alleanza di biblioteche di ricerca e università europee, è nata SPARC Europe con l'obiettivo di rendere più capillare la diffusione in Europa di iniziative a favore di modelli di editoria alternativi a quelli tradizionali.

3.3 Alcuni aspetti tecnici

Oggi ci sono numerosi strumenti per gestire gli archivi dei repositories digitali, i protocolli, i formati, gli identificatori e i metadati (OAI, Open – Url, Dublin Core). Possibili critiche si possono muovere, con riferimento alla normativa sulle banche dati, se non si usano formati liberi. L'utilizzo del

protocollo di trasporto dei metadati della Open Archives Initiative (OAI-PMH) consente di definire gli archivi come "interoperabili". In questo modo gli utenti possono cercare i contenuti senza conoscerne la collocazione precisa grazie a motori specializzati.

Torniamo alla conservazione: spesso il supporto digitale rischia un'obsolescenza maggiore del supporto analogico, da qui l'importanza degli standard condivisi e dell'interoperabilità, anche per coordinare le iniziative ed evitare sovrapposizioni. Dunque le scelte circa gli aspetti tecnici, oltre al mero funzionamento dell'archivio, contribuiscono a:

- favorire apertura e accesso alle opere;
- garantire un risparmio di spesa;
- garantire compatibilità con altre iniziative;
- individuare strategie di conservazione per favorire la conservazione delle opere.

In coerenza con le indicazioni normative è importante non vincolarsi a strumenti informatici proprietari, costosi e modificabili a piacimento da chi li produce, ma usare strumenti *open source*, il cui codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito.

3.4 Le condizioni d'uso delle risorse applicabili agli utenti

Per gli autori di contributi scientifici ad accesso aperto può essere utile specificare quali sono i diritti che concedono ai lettori e a quali condizioni. L'autore che ne ha la facoltà (che in altre parole non ha ceduto tutti i diritti ad un editore) può infatti decidere se concedere ai lettori tutti i diritti di utilizzazione economica o soltanto alcuni. Ciò avviene mediante Licenza.

In particolare, una Licenza Open Content, per poter essere valida anche in Italia deve possedere le seguenti caratteristiche:

- deve essere armonizzata alla normativa italiana (Legge 633/1941);
- deve essere formulata in lingua italiana;
- deve presentarsi in diverse varianti;
- deve offrire a chi non è esperto in materia giuridica una visione sintetica dei diritti e dei doveri derivanti dall'applicazione della Licenza ad una determinata Opera;
- il testo della Licenza deve essere formulato in maniera legalmente corretta e chiara cosicché nel caso di eventuali ricorsi non ci sia spazio per troppe interpretazioni;
- il contenuto della Licenza deve essere espresso anche in una forma chiara e sintetica.

Un esempio di Licenze open content sono le Licenze Creative Commons, che si basano su determinati criteri.

3.5 Le Licenze Creative Commons

Creative Commons è una organizzazione no profit fondata nel 2001 da Lawrence Lessig. Le prime Licenze sono state rilasciate a partire dal 2002. CC è nata per promuovere mediante un set di Licenze la condivisione e l'utilizzo delle opere dell'ingegno, e per garantire la possibilità di riutilizzo del lavoro di altri nel rispetto delle leggi esistenti.

Precisiamo che le Licenze CC sono dei contratti veri e propri mediante i quali il titolare dei diritti concede una serie più o meno ampia di diritti ai fruitori dell'Opera. In contrasto con il diritto d'autore tradizionale che si basa sulla formula "*Tutti i diritti riservati*", CC si basa su una gestione più flessibile del diritto d'autore, quella fondata sulla formula "*Alcuni diritti riservati*".

Dopo un lungo lavoro di armonizzazione le Licenze CC sono state tradotte anche in italiano (2004). Le Licenze si formano dalla combinazione di 4 tipi diversi di condizioni:

- Attribuzione: il fruitore dell'Opera deve essere in grado di attribuirne la paternità nei modi indicati dall'autore o da chi gli ha dato l'Opera in Licenza.
- Non Commerciale: l'Opera non può essere usata per fini commerciali.
- Non opere derivate: l'Opera non può essere alterata, trasformata o usata per crearne un'altra.
- Condividi allo stesso modo: in caso di trasformazione o alterazione, l'Opera risultante può essere redistribuita solo con una Licenza identica o equivalente a quella originale.

Le diverse combinazioni (che comprendono sempre obbligatoriamente la condizione "attribuzione") danno luogo a diversi tipi di Licenza. Ogni Licenza si compone di una parte sintetica (Human readable commons deed), dell'intera Licenza in linguaggio giuridico (Legal code) e di una parte di metadati (Machine readable digital code).

E' opportuno a questo punto chiarire alcune definizioni utili per comprendere il testo di una licenza:

- *Licenziante*: l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza, il licenziante può non coincidere con l'autore;
- Autore Originario: il soggetto che ha creato l'Opera;
- *Opera*: l'Opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
- l'*Individuo* o l'*Ente* è colui che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.

Creative Commons ha inoltre definito una serie di protocolli per la gestione delle licenze, in particolare:

• *CC*+ è un protocollo di gestione delle Licenze che consente di affiancare alla Licenza CC altre condizioni aggiuntive alle quali possono essere offerti ulteriori diritti non compresi nella Licenza CC) attraverso un apposito set di metadati. Ad esempio ad una Licenza CC non commerciale si possono affiancare le condizioni alle quali il licenziante consente di ottenere lo sfruttamento dell'Opera a fini commerciali, oppure copie su supporto fisico dell'Opera (es. l'autore distribuisce la versione digitale con Licenza CC e vende il CD fisico)

- *CC0* è un protocollo che consente di dichiarare che l'Opera non ha alcuna limitazione o restrizione all'uso oppure di rinunciare a qualsiasi diritto (patrimoniale) sull'Opera, prima che questa sia caduta in pubblico dominio. Comunque occorre firmare sempre tale dichiarazione. CC0 nasce in un contesto di "*copyright*", in cui c'è una maggiore elasticità nella gestione e nella rinuncia dei diritti da parte dell'autore: andrà verificata la portata rispetto all'ordinamento giuridico italiano.
- **Protocol for Implementing Open Access Data** definisce le linee guida per assicurare l'integrazione delle banche dati di informazioni scientifiche le une con le altre; si fonda sul presupposto dell'accessibilità al pubblico delle informazioni pubbliche in USA. Ha l'obiettivo di conferire certezza sia in fase di deposito dei dati sia in fase di utilizzo. È utilizzato anche in Europa e in Italia a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/98 e del d. lgs. n. 36/2006.

Esempio di Licenza Creative Commons:



Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5

L'ASSOCIAZIONE CREATIVE COMMONS (DI SEGUITO "CREATIVE COMMONS") NON È UNO STUDIO LEGALE E NON FORNISCE SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE. LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO MODELLO DI CONTRATTO DI LICENZA NON INSTAURA UN RAPPORTO AVVOCATO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS FORNISCE INFORMAZIONI DA CONSIDERARSI "COSI' COME SONO". CREATIVE COMMONS NON PRESTA ALCUNA GARANZIA PER LE INFORMAZIONI FORNITE E SI ESIME DA OGNI RESPONSABILITÀ PER I DANNI DERIVANTI DALL'USO DELLE STESSE.

La Licenza

L'OPERA (COME SOTTO DEFINITA) È MESSA A DISPOSIZIONE SULLA BASE DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA "CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENCE" ("CCPL" O "LICENZA"). L'OPERA È PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE E/O DALLE ALTRE LEGGI APPLICABILI. OGNI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA CHE NON SIA AUTORIZZATA AI SENSI DELLA PRESENTE LICENZA O DEL DIRITTO D'AUTORE È PROIBITA.

CON IL SEMPLICE ESERCIZIO SULL'OPERA DI UNO QUALUNQUE DEI DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI, TU ACCETTI E TI OBBLIGHI A RISPETTARE INTEGRALMENTE I TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA AI SENSI DEL PUNTO 8.e. IL LICENZIANTE CONCEDE A TE I DIRITTI QUI DI SEGUITO ELENCATI A CONDIZIONE CHE TU ACCETTI DI RISPETTARE I TERMINI E LE CONDIZIONI DI CUI ALLA PRESENTE LICENZA.

- 1. Definizioni. Ai fini e per gli effetti della presente licenza, si intende per
- a. "Collezione di Opere", un'opera, come un numero di un periodico, un'antologia o un'enciclopedia, nella quale l'Opera nella sua interezza e forma originale, unitamente ad altri contributi costituenti loro stessi opere distinte ed autonome, sono raccolti in un'unità collettiva. Un'opera che costituisce Collezione di Opere non verrà considerata Opera Derivata (come sotto definita) ai fini della presente Licenza;
- b. "Opera Derivata", un'opera basata sull'Opera ovvero sull'Opera insieme con altre opere preesistenti, come una traduzione, un arrangiamento musicale, un adattamento teatrale, narrativo, cinematografico, una registrazione di suoni, una riproduzione d'arte, un digesto, una sintesi, o ogni altra forma in cui l'Opera possa essere riproposta, trasformata o adattata. Nel caso in cui un'Opera tra quelle qui descritte costituisca già Collezione di Opere, essa non sarà considerata Opera Derivata ai fini della presente Licenza. Al fine di evitare dubbi è inteso che, quando l'Opera sia una composizione musicale o registrazione di suoni, la sincronizzazione dell'Opera in relazione con un'immagine in movimento ("synching") sarà considerata Opera Derivata ai fini di questa Licenza;
- c. "Licenziante", l'individuo o l'ente che offre l'Opera secondo i termini e le condizioni della presente Licenza;
- d. "Autore Originario", il soggetto che ha creato l'Opera;
- e. "Opera", l'opera dell'ingegno suscettibile di protezione in forza delle leggi sul diritto d'autore, la cui utilizzazione è offerta nel rispetto dei termini della presente Licenza;
- f. "Tu"/"Te", l'individuo o l'ente che esercita i diritti derivanti dalla presente Licenza e che non abbia precedentemente violato i termini della presente Licenza relativi all'Opera, o che, nonostante una precedente violazione degli stessi, abbia ricevuto espressa autorizzazione dal Licenziante all'esercizio dei diritti derivanti dalla presente Licenza.
- **2. Libere utilizzazioni.** La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l'operare della regola dell'esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull'Opera derivanti dalla legge sul diritto d'autore o da altre leggi applicabili.
- **3. Concessione della Licenza.** Nel rispetto dei termini e delle condizioni contenute nella presente Licenza, il Licenziante concede a Te una licenza per tutto il mondo, gratuita, non esclusiva e perpetua (per la durata del diritto d'autore applicabile) che autorizza ad esercitare i diritti sull'Opera qui di seguito elencati:
- a. riproduzione dell'Opera, incorporazione dell'Opera in una o più Collezioni di Opere e riproduzione dell'Opera come incorporata nelle Collezioni di Opere;
- b. distribuzione di copie dell'Opera o di supporti fonografici su cui l'Opera è registrata, comunicazione al pubblico, rappresentazione, esecuzione, recitazione o esposizione in pubblico, ivi inclusa la trasmissione audio digitale dell'Opera, e ciò anche quando l'Opera sia incorporata in Collezioni di Opere;
- I diritti sopra descritti potranno essere esercitati con ogni mezzo di comunicazione e in tutti i formati. Tra i diritti di cui sopra si intende compreso il diritto di apportare all'Opera le modifiche che si rendessero tecnicamente necessarie per l'esercizio di detti diritti tramite altri mezzi di comunicazione o su altri formati, ma a parte questo non hai diritto di realizzare Opere Derivate. Tutti i diritti non espressamente concessi dal Licenziante rimangono riservati, ivi inclusi quelli di cui ai punti 4(d) e (e).

- **4. Restrizioni.** La Licenza concessa in conformità al precedente punto 3 è espressamente assoggettata a, e limitata da, le seguenti restrizioni
- a. Tu puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, anche in forma digitale, solo assicurando che i termini di cui alla presente Licenza siano rispettati e, insieme ad ogni copia dell'Opera (o supporto fonografico su cui è registrata l'Opera) che distribuisci, comunichi al pubblico o rappresenti, esegui, reciti o esponi in pubblico, anche in forma digitale, devi includere una copia della presente Licenza o il suo Uniform Resource Identifier. Non puoi proporre o imporre alcuna condizione relativa all'Opera che alteri o restringa i termini della presente Licenza o l'esercizio da parte del beneficiario dei diritti qui concessi. Non puoi concedere l'Opera in sublicenza. Devi mantenere intatte tutte le informative che si riferiscono alla presente Licenza ed all'esclusione delle garanzie. Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l'Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l'accesso all'Opera ovvero l'uso dell'Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza. Quanto sopra si applica all'Opera anche quando questa faccia parte di una Collezione di Opere, anche se ciò non comporta che la Collezione di Opere di per sé ed indipendentemente dall'Opera stessa debba essere soggetta ai termini ed alle condizioni della presente Licenza. Qualora Tu crei una Collezione di Opere, su richiesta di qualsiasi Licenziante, devi rimuovere dalla Collezione di Opere stessa, ove materialmente possibile, ogni riferimento in accordo con quanto previsto dalla clausola 4.c, come da richiesta.
- b. Tu non puoi esercitare alcuno dei diritti a Te concessi al precedente punto 3 in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Lo scambio dell'Opera con altre opere protette dal diritto d'autore, per mezzo della condivisione di file digitali (c.d. filesharing) o altrimenti, non è considerato inteso o diretto a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato, a patto che non ci sia alcun pagamento di alcun compenso monetario in connessione allo scambio di opere coperte da diritto d'autore.
- c. Qualora Tu distribuisca, comunichi al pubblico, rappresenti, esequa, reciti o esponga in pubblico, anche in forma digitale, l'Opera, devi mantenere intatte tutte le informative sul diritto d'autore sull'Opera. Devi riconoscere una menzione adeguata rispetto al mezzo di comunicazione o supporto che utilizzi: (i) all'Autore Originale (citando il suo nome o lo pseudonimo, se del caso), ove fornito; e/o (ii) alle terze parti designate, se l'Autore Originale e/o il Licenziante hanno designato una o più terze parti (ad esempio, una istituzione finanziatrice, un ente editoriale) per l'attribuzione nell'informativa sul diritto d'autore del Licenziante o nei termini di servizio o con altri mezzi ragionevoli; il titolo dell'Opera, ove fornito; nella misura in cui sia ragionevolmente possibile, l'Uniform Resource Identifier, che il Licenziante specifichi dover essere associato con l'Opera, salvo che tale URI non faccia alcun riferimento alla informazione di protezione di diritto d'autore o non dia informazioni sulla licenza dell'Opera. Tale menzione deve essere realizzata in qualsiasi maniera ragionevole possibile; in ogni caso, in ipotesi di Collezione di Opere, tale menzione deve quantomeno essere posta nel medesimo punto dove viene indicato il nome di altri autori di rilevanza paragonabile e con lo stesso risalto concesso alla menzione di altri autori di rilevanza paragonabile.
- d. Al fine di evitare dubbi è inteso che, se l'Opera sia di tipo musicale
- i. Compensi per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione di opere incluse in repertori. Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o

esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell'Opera, se tale utilizzazione sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.

- ii. **Compensi per versioni cover.** Il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per ogni disco che Tu crei e distribuisci a partire dall'Opera (versione cover), nel caso in cui la Tua distribuzione di detta versione cover sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
- e. Compensi per la comunicazione al pubblico dell'Opera mediante fonogrammi. Al fine di evitare dubbi, è inteso che se l'Opera è una registrazione di suoni, il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. IMAIE), per la comunicazione al pubblico dell'Opera, anche in forma digitale, nel caso in cui la Tua comunicazione al pubblico sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato.
- f. Altri compensi previsti dalla legge italiana. Al fine di evitare dubbi, è inteso che il Licenziante si riserva il diritto esclusivo di riscuotere i compensi a lui attribuiti dalla legge italiana sul diritto d'autore (ad es. per l'inserimento dell'Opera in un'antologia ad uso scolastico ex art. 70 l. 633/1941), personalmente o per tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE, IMAIE), se l'utilizzazione dell'Opera sia prevalentemente intesa o diretta a perseguire un vantaggio commerciale o un compenso monetario privato. Al Licenziante spettano in ogni caso i compensi irrinunciabili a lui attribuiti dalla medesima legge (ad es. l'equo compenso spettante all'autore di opere musicali, cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento nel caso di noleggio ai sensi dell'art. 18-bis l. 633/1941).
- 5. Dichiarazioni, Garanzie ed Esonero da responsabilità

SALVO CHE SIA ESPRESSAMENTE CONVENUTO ALTRIMENTI PER ISCRITTO FRA LE PARTI, IL LICENZIANTE OFFRE L'OPERA IN LICENZA "COSI' COM'E'" E NON FORNISCE ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA DI QUALSIASI TIPO CON RIGUARDO ALL'OPERA, SIA ESSA ESPRESSA OD IMPLICITA, DI FONTE LEGALE O DI ALTRO TIPO, ESSENDO QUINDI ESCLUSE, FRA LE ALTRE, LE GARANZIE RELATIVE AL TITOLO, ALLA COMMERCIABILITÀ, ALL'IDONEITÀ PER UN FINE SPECIFICO E ALLA NON VIOLAZIONE DI DIRITTI DI TERZI O ALLA MANCANZA DI DIFETTI LATENTI O DI ALTRO TIPO, ALL'ESATTEZZA OD ALLA PRESENZA DI ERRORI, SIANO ESSI ACCERTABILI O MENO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DI GARANZIE IMPLICITE E QUINDI TALE ESCLUSIONE PUÒ NON APPLICARSI A TE.

6. Limitazione di Responsabilità. SALVI I LIMITI STABILITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL LICENZIANTE NON SARÀ IN ALCUN CASO RESPONSABILE NEI TUOI CONFRONTI A QUALUNQUE TITOLO PER ALCUN TIPO DI DANNO, SIA ESSO SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE, PUNITIVO OD ESEMPLARE, DERIVANTE DALLA PRESENTE LICENZA O DALL'USO DELL'OPERA, ANCHE NEL CASO IN CUI IL LICENZIANTE SIA STATO EDOTTO SULLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. NESSUNA CLAUSOLA DI QUESTA LICENZA ESCLUDE O LIMITA LA RESPONSABILITA' NEL CASO IN CUI QUESTA DIPENDA DA DOLO O COLPA GRAVE.

7. Risoluzione

a. La presente Licenza si intenderà risolta di diritto e i diritti con essa concessi cesseranno automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso da parte del Licenziante, in caso di qualsivoglia inadempimento dei termini della presente Licenza da parte Tua, ed in particolare delle disposizioni di cui ai punti 4.a, 4.b e 4.c, essendo la presente Licenza condizionata risolutivamente al verificarsi di tali inadempimenti. In ogni caso, la risoluzione della presente Licenza

non pregiudicherà i diritti acquistati da individui o enti che abbiano acquistato da Te Collezioni di Opere, ai sensi della presente Licenza, a condizione che tali individui o enti continuino a rispettare integralmente le licenze di cui sono parte. Le sezioni 1, 2, 5, 6, 7 e 8 rimangono valide in presenza di qualsiasi risoluzione della presente Licenza.

b. Sempre che vengano rispettati i termini e le condizioni di cui sopra, la presente Licenza è perpetua (e concessa per tutta la durata del diritto d'autore sull'Opera applicabile). Nonostante ciò, il Licenziante si riserva il diritto di rilasciare l'Opera sulla base dei termini di una differente licenza o di cessare la distribuzione dell'Opera in qualsiasi momento; fermo restando che, in ogni caso, tali decisioni non comporteranno recesso dalla presente Licenza (o da qualsiasi altra licenza che sia stata concessa, o che sia richiesto che venga concessa, ai termini della presente Licenza), e la presente Licenza continuerà ad avere piena efficacia, salvo che vi sia risoluzione come sopra indicato.

8. Varie

- a. Ogni volta che Tu distribuisci, o rappresenti, esegui o reciti pubblicamente in forma digitale l'Opera o una Collezione di Opere, il Licenziante offre al destinatario una licenza per l'Opera nei medesimi termini e condizioni che a Te sono stati concessi dalla presente Licenza.
- b. L'invalidità o l'inefficacia, secondo la legge applicabile, di una o più fra le disposizioni della presente Licenza, non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dei restanti termini e, senza bisogno di ulteriori azioni delle parti, le disposizioni invalide o inefficaci saranno da intendersi rettificate nei limiti della misura che sia indispensabile per renderle valide ed efficaci.
- c. In nessun caso i termini e le disposizioni di cui alla presente Licenza possono essere considerati rinunciati, né alcuna violazione può essere considerata consentita, salvo che tale rinuncia o consenso risultino per iscritto da una dichiarazione firmata dalla parte contro cui operi tale rinuncia o consenso.
- d. La presente Licenza costituisce l'intero accordo tra le parti relativamente all'Opera qui data in licenza. Non esistono altre intese, accordi o dichiarazioni relative all'Opera che non siano quelle qui specificate. Il Licenziante non sarà vincolato ad alcuna altra disposizione addizionale che possa apparire in alcuna comunicazione da Te proveniente. La presente Licenza non può essere modificata senza il mutuo consenso scritto del Licenziante e Tuo.
- e. **Clausola iCommons.** Questa Licenza trova applicazione nel caso in cui l'Opera sia utilizzata in Italia. Ove questo sia il caso, si applica anche il diritto d'autore italiano. Negli altri casi le parti si obbligano a rispettare i termini dell'attuale Licenza Creative Commons generica che corrisponde a questa Licenza Creative Commons iCommons.

Creative Commons non è parte della presente Licenza e non dà alcuna garanzia connessa all'Opera. Creative Commons non è responsabile nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale, speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione alla presente Licenza. Nonostante quanto previsto nelle due precedenti frasi, qualora Creative Commons espressamente identificasse se stesso quale Licenziante nei termini di cui al presente accordo, avrà tutti i diritti e tutti gli obblighi del Licenziante.

Salvo che per il solo scopo di indicare al pubblico che l'Opera è data in licenza secondo i termini della CCPL, nessuna parte potrà utilizzare il marchio "Creative Commons" o qualsiasi altro marchio correlato, o il logo di Creative Commons, senza il preventivo consenso scritto di Creative Commons.

Ogni uso consentito sarà realizzato con l'osservanza delle linee guida per l'uso del marchio Creative Commons, in forza in quel momento, come di volta in volta pubblicate sul sito Internet di Creative Commons o altrimenti messe a disposizione a richiesta.

Creative Commons può essere contattata al sito http://creativecommons.org/.